



COMUNE DI BRIENZA

PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO TECNICO

CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE

recante patti e condizioni per le prestazioni relative alla redazione del progetto “...definitivo, esecutivo, redazione del piano di sicurezza, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, Direzione Lavori e collaudo amministrativo...” ai sensi dell’articolo 93 del D. Lgs 163/2006, relativamente ai lavori di:

“

L'anno il giorno del mese di alle ore nei locali dell’Ufficio Tecnico del Comune di Brienza sono presenti:

1. Arch. Giuseppe Michele Palladino, nato a Brienza 11/03/1960 Dirigente Area tecnica del Comune di Brienza (C.F. 80003110766) il quale interviene nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta;
2. Ing. nato a il e residente a in via, C.F. in qualità di Capogruppo dell’associazione di professionisti composta dall’Ing., nato a il, residente in, Via,; Ing., nato a il giorno, ed ivi residente alla Via, n.; (giusto atto redatto dal Dott. in data registrato a Potenza il al n. serie

PREMESSO CHE :

- È nei programmi di questo Comune procedere alla realizzazione dei lavori sopra indicati;
- Per la realizzazione di tale intervento è stato concesso un finanziamento di € con Delibera della Giunta Regionale n° del ;
- Per la materiale esecuzione delle opere risulta necessario procedere agli incarichi professionali di *progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione*;
- Visto la determina dirigenziale n. del con la quale veniva approvato il verbale di gara ed affidamento incarico professionale dell’intervento di cui in oggetto;
- Ai fini del soddisfacimento delle esigenze della pubblicizzazione ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Regolamento DPR 554/99, è stato dato avviso all’Albo pretorio del Comune di Brienza, sul sito Internet del Comune di Brienza e della Regione Basilicata;
- L’Amministrazione comunale intende procedere, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs 163/2006, all’affidamento delle prestazioni professionali sopra indicate;
- I professionisti hanno attestato nella dichiarazione allegata la loro regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90 comma 7 del D.Lgs 163/2006;

Dovendosi ora far risultare in forma valida e regolare il predetto incarico, le parti addivengono alla stipula della presente

DISCIPLINARE D’INCARICO

Art. 1.

1. La premessa in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Art. 2. (Oggetto dell’incarico)

1. Il Comune di Brienza, come sopra rappresentato, affida ai professionisti indicati in premessa gli incarichi sotto segnati relativamente ai lavori indicati in epigrafe :

- a) progettazione definitiva ed esecutiva;*
 - b) Direzione Lavori e contabilità;*
 - b) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs. 494/96;*
 - c) Collaudo Amministrativo;*
2. Qualunque sia il rapporto tra i professionisti sotto il profilo organizzativo, societario, fiscale od altro, le prestazioni sono compensate una sola volta come se fossero rese da un solo professionista, intendendosi l'incarico affidato a professionisti "non riuniti in collegio".
 3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs 163/2006 ed al Regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, dovranno essere conformi al presente disciplinare nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93 D.Lgs citato.

Art. 3. (Obblighi legali)

1. I tecnici incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 144, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico dei tecnici incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione; sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

Art. 4. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico sono quelle indicate all'art. 2 che con il presente atto si affidano.
2. I tecnici incaricati si impegnano ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione affidante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.
3. Sono inoltre incluse nell'incarico, e compensate con gli importi stabiliti all'articolo 12, le seguenti prestazioni speciali, specialistiche o accessorie, anche se svolte da terzi, debitamente autorizzati dall'Amministrazione.
4. Tutte le spese sono conglobate con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto disciplinare.

Art. 5. (Coordinamento per la sicurezza e salute ex decreto legislativo n. 494 del 1996)

1. L'incarico comprende le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996 e in particolare:
 - a) il coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione, compresa la predisposizione del piano di sicurezza di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del predetto decreto e del fascicolo informativo di cui allo stesso articolo 4, comma 1, lettera b), il tutto da predisporre unitamente e congiuntamente al progetto esecutivo;
 - b) il coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione, compreso l'aggiornamento della documentazione di cui alla precedente lettera a).
2. Per l'incarico di cui al presente articolo la figura giuridica del coordinatore per la sicurezza è assunta dall'Ing. che dichiara espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto
3. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è soggetto alla più ampia e discrezionale facoltà revoca, da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del

decreto. In questo caso gli onorari previsti dal presente disciplinare per le prestazioni di coordinamento sono proporzionalmente ridotti, salvo il diritto di ritenzione in presenza di colpa del coordinatore.

4. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all'incarico di cui al presente articolo, quanto al primo comma, lettera a) sono i medesimi previsti per il progetto esecutivo, quanto al primo comma, lettera b), sono i medesimi previsti per la direzione dei lavori.

Art. 6. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

1. Le prestazioni di cui al presente articolo sono effettuate, e compensate, solo quando necessarie al prosieguo della esecuzione delle opere e del loro buon andamento e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione concernente la singola prestazione, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 77 del 1995 e in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa. La stessa Amministrazione può però far eseguire da terzi, senza alcuna motivazione, una o più d'una delle stesse prestazioni, a proprio insindacabile giudizio.
 - a) perizie modificative (di variante o suppletive) o per lavori complementari, con eventuali nuovi prezzi, quadri di raffronto e aggiornamento degli atti contabili, senza l'aggiornamento degli elaborati grafici ovvero comportanti l'aggiornamento degli elaborati grafici;
 - b) eventuali pratiche espropriative

Art. 7. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. I tecnici rinunciano sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente disciplinare, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.
2. L'Amministrazione si impegna a fornire ai tecnici, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso in relazione alla disponibilità del progetto e relativi atti, con particolare riguardo alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso.
3. I tecnici incaricati si impegnano a:
 - a) produrre tutte le copie previste in n. Quattro copie.
 - b) a produrre, a lavori ultimati, una planimetria quotata e aggiornata degli immobili sui quali è stato effettuato l'intervento, con particolare riguardo alle indicazioni necessarie a reperire in sito le reti tecnologiche e le relative apparecchiature che siano a loro volta state oggetto di intervento;
 - c) a produrre, a lavori ultimati, planimetrie, monografie ed ogni altro elaborato tecnico dal quale risalire, ricostruire e individuare in maniera agevole e speditiva, anche attraverso triangolazioni con punti fissi ed inalterabili laddove possibile, i termini indicanti le linee di confine delle proprietà comunali oggetto di intervento;
 - d) a produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi al progetto esecutivo, un esemplare su supporto magnetico di ogni elaborato tecnico con carattere definitivo ed esecutivo, per gli elaborati redatti a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, anche una copia su dischetto magnetico in formato standardizzato tipo .DXF o .DWG.
4. Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, a favore dei tecnici incaricati, l'Amministrazione è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, stante l'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi gradi di progettazione.

Art. 8. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. I tecnici sono responsabili del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante;

in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del tecnico incaricato.

3. I tecnici rispondono altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento.

Art. 9. (Durata dell'incarico)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione della presente .
2. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione affidante, in conformità all'offerta formulata.

Art. 10 (Penali)

1. Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari allo 0,75 per mille dell'importo dei compensi di cui all'articolo 12, per ciascun livello di progettazione, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8; le penali sono cumulabili e non escludono la responsabilità del tecnico per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione.
2. Le penali non possono superare il 10% dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali.
3. Il ritardo nella consegna della documentazione contabile relativa ai lavori eventualmente appaltati, comporta una penale pari al 2% dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 12, stabiliti per la direzione dei lavori, per ogni giorno oltre i termini previsti dal Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento, in particolare quando i tecnici siano colpevoli di ritardi pregiudizievoli, ovvero quando la penale di cui all'articolo 10 abbia raggiunto il 10% dell'importo dei compensi sui quali è stata calcolata.
2. E' facoltà dell'Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando i tecnici incaricati contravvengano ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, ovvero non produca la documentazione richiesta.
3. La rescissione di cui ai commi 1 e 2 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei compensi)

1. Tenuto conto della legge 2 marzo 1949, n. 144 e successive modifiche e integrazioni, e del DM 4 aprile 2001, a solo titolo indicativo e non vincolante, tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, convenuto e immodificabile ai sensi dell'articolo 2225 C.C., per tutte le prestazioni affidate e sopra descritte e a quelle che ad esse sono riconducibili, calcolato con i criteri riportati nell'allegata parcella professionale.
Altre aliquote integrative di cui alla tabella B1 del DM 4 aprile 2001 saranno applicate sole se le relative prestazioni saranno espressamente richieste ed effettivamente eseguite.
2. I compensi riportati nella parcella allegata sono calcolati, a fronte dell'importo certo di finanziamento, sulla base di una individuazione stimata dell'importo complessivo dei lavori e quindi sono da ritenere stimati e suscettibili di variazione in funzione degli effettivi importi che scaturiranno dalla progettazione. E' invece fissa, vincolante e onnicomprensiva, l'individuazione delle categorie e classi dei lavori, i metodi di calcolo e le applicazioni delle percentuali determinate in base alle tariffe professionali vigenti e riportate al seguente art. 13. Su tali compensi o su quelli eventualmente rideterminati in funzione degli importi esatti dei lavori a seguito delle progettazioni dovrà essere applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara. L'utilizzo degli elementi della tariffa professionale è fatto al solo fine di valutarne la non manifesta irrazionalità, la ricostruzione proporzionale in caso di variazione (in aumento o in diminuzione) dei lavori, il contenuto descrittivo e

la congruità del compenso rispetto alla dignità della professione in relazione all'articolo 2233 del codice civile.

3. Per le prestazioni eventuali e diverse di cui all'articolo 6, sono stabiliti sin d'ora i seguenti compensi, comprensivi di spese e soggetti allo stesso ribasso offerto in sede di gara:
 - perizie modificative, di variante o suppletive che non traggono motivo in manchevolezze, errori, cattive o carente impostazione progettuale e fatto salvo quanto disposto dall'art. 132 del D.Lgs 163/2006 modificata i compensi saranno riconosciuti come segue:
 - a) i maggiori e nuovi lavori (qualora regolarmente progettati in forma esecutiva, con le opportune variazioni dei prezzi, delle parti di capitolato interessate, analisi, computi, calcoli tecnici, particolari costruttivi, relazioni tecnico-economiche, ecc..) saranno sommati ai lavori di progetto originario. Si procederà quindi al ricalcolo totale delle spettanze di progettazione sul nuovo importo lavori con le stesse modalità già in essere o già adottate. Dagli onorari risultanti saranno detratti quelli già corrisposti e si procederà al pagamento della differenza.
 - b) per lavori in meno da sottrarre ai lavori originari, trattandosi di mera operazione contabile, sarà riconosciuto il solo compenso di cui alla lett. h) della tabella B) DM 04/04/2001, con la percentuale di applicazione pari a quella risultante per il totale dell'opera con l'abbattimento del 20% e senza riconoscimento di spese o altre maggiorazioni. Tale corrispettivo sarà riconosciuto solo per i lavori in meno che non dipendono da errori di impostazione progettuale originaria.
 - c) analogamente a quanto disposto nella lett. b) si procederà per quei lavori in più non sopportati da esecutivi e particolari come riportati nella lett. b) derivanti solo da perfezionamenti contabili in quanto anche in tale caso si configura un'operazione contabile piuttosto che progettuale. Nessun compenso sarà riconosciuto per redazione di perizie, ancorché approvate dall'Amm.ne intervenute dopo l'esecuzione dei lavori o parte di essi senza preventiva, espressa approvazione alla loro esecuzione e non proceduti da, apposite perizie, o anche per cause di forza maggiore per le quali non sia stato adottato il procedimento specifico di legge (perizia di assestamento finale a sanatoria, lavori diversi ed in più accettati in sede di collaudo, ecc..).
4. Tutti i corrispettivi sopra stabiliti devono essere maggiorati del contributo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.
5. I corrispettivi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'articolo 2578 del Codice civile.
6. L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

Art. 13. (Modalità di corresponsione dei compensi)

1. I compensi, così come stabiliti all'articolo 11, sono corrisposti con le modalità di seguito descritte:
 - a) entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo: intero compenso relativo alla progettazione *preliminare e definitiva* ed il 75 % dell'importo del *progetto esecutivo* e del *coordinamento per la sicurezza nella fase della progettazione*;
 - b) entro 60 giorni dall'approvazione del collaudo: saldo del *progetto esecutivo*, della *direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza nella fase dell'esecuzione*.
2. In ciascuna delle fasi di cui al comma 1 e negli stessi termini, sono corrisposti i pagamenti relativi alle eventuali prestazioni specialistiche e accessorie per la parte strettamente connessa alle predette fasi, nonché, in proporzione, la quota delle spese conglobate forfetariamente.
3. In relazione alla complessità o alla durata dei lavori il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento di cui al comma 1, lettera b), proporzionalmente agli stati d'avanzamento dei lavori.
4. I compensi per le prestazioni diverse e aggiuntive di cui all'articolo 6, così come stabiliti all'articolo 12, comma 3, sono corrisposti entro 60 giorni dall'ultimazione della singola prestazione ordinata.
5. Qualora per cause non dipendenti dal tecnico incaricato le approvazioni di cui al comma 1 non dovessero verificarsi entro 60 giorni dall'ultimazione della relativa prestazione, in assenza di impedimenti ostativi imputabili al tecnico medesimo, i relativi pagamenti dovranno eseguirsi entro i 30 giorni successivi; in caso di ulteriore ritardo i crediti saranno gravati dagli interessi ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. In deroga a quanto previsto al comma precedente, qualora il lavoro sia finanziato con ricorso a mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella legge 26 aprile 1983, n. 131 del 1983, il calcolo dei termini per il pagamento non

tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.

7. In analogia a quanto stabilito nel comma 6 precedente, qualora il lavoro sia finanziato con fondi comunque diversi da quelli comunali, il calcolo dei termini per il pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso l'Amministrazione.
8. La liquidazione dei compensi è comunque subordinata alla presentazione della nota onorari e spese, indicante le modalità di riscossione, almeno trenta giorni prima della relativa scadenza di pagamento di cui al comma 1. Il pagamento da parte del tesoriere è subordinato alla presentazione della fattura.

Art. 14. (Conferimenti verbali)

1. I tecnici incaricati sono obbligati, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale. E' inoltre obbligato a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.
2. I tecnici incaricati sono obbligati, senza ulteriori compensi, a partecipare a riunioni collegiali, indette dall'Amministrazione affidante anche in orari serali, per l'illustrazione del progetto e della sua esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione.

Art. 15. (Definizione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia stato possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dal committente, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi dai primi due membri. La controversia può essere deferita anche a unico arbitro designato dalle parti.
2. Su iniziativa anche di una sola delle parti la controversia può essere devoluta al giudice. In tal caso è competente il foro di Potenza.

Art. 16. (Assicurazione)

1. Ai sensi dell'articolo 111, comma 1, del D.Lgs 163/2006, i tecnici incaricati hanno presentato una dichiarazione in data, dell'..... autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati ai sensi dei commi seguenti.
2. La polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione o maggiori costi, avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. La polizza prevede una garanzia per un massimale non inferiore al 10% dei lavori progettati.
4. La mancata presentazione della polizza da parte dei tecnici prima dell'approvazione del progetto esecutivo esonera l'Amministrazione dal pagamento dei compensi professionali.
5. L'Amministrazione può richiedere ai tecnici di nuovamente progettare i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Art. 17. (Disposizioni transitorie)

1. Il presente contratto disciplinare è immediatamente vincolante ed efficace per i tecnici incaricati nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione affidante, solo dopo l'intervenuta eseguibilità dell'atto formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente disciplinare è vincolante per l'Amministrazione affidante solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l'incarico specifico ad eseguire le prestazioni, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni.

3. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione non procedere all'affidamento ovvero di procedere all'affidamento a terzi delle prestazione professionali di cui sopra, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

BRIENZA, lì

Il tecnico incaricato Capogruppo

Ing.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Giuseppe Michele Palladino)

ALLEGATI:

- Quadro dimostrativo per il calcolo del corrispettivo.
- Dichiarazione sottoscritta dai professionisti attestante la regolarità contributiva.
- Atto costitutivo di associazione temporanea di professionisti.
- Dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea, contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori progettati.